

Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2023

Articolo 2

Art. 2 Residenza delle società e degli enti

Articolo 2 -

Art. 2 Residenza delle società e degli enti

In vigore dal 29/12/2023

1. All'[articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, lettera c\), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, lettera c\), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.»;

b) al comma 5-bis, alinea, le parole: «Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, del codice civile](#), nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, del codice civile](#), nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa».

2. All'[articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d\)](#) è sostituita dalla seguente:

«d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso».

[Torna al sommario](#)